REGOLAMENTO (CEE) N. 3770/87 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE 3770/87 EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che è opportuno precisare quale sia il prezzo che serve da base di calcolo degli importi compensativi monetari nel settore dell'olio d'oliva nonché il metodo di determinazione dell'importo dell'aiuto al consumo preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi applicabili a taluni oli d'oliva; che pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2390/87 (4);

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 il testo della lettera g) è sostituito dal seguente testo:

« g) Per quanto concerne l'olio d'oliva, gli importi compensativi monetari si calcolano in base ai seguenti prezzi:

Codice NC	Prezzo preso in considerazione
15 09 10 10	prezzo d'intervento dell'olio d'oliva vergine lampante con 5 gradi di acidità
15 09 10 90	prezzo d'intervento dell'olio d'oliva vergine corrente
15 09 90 00	prezzo preso in considerazione per la sottovoce 15 09 10 10 previa applicazione del coefficiente 1,10
15 10 00 10	prezzo d'intervento dell'olio di sansa d'oliva greggio con 10 gradi di acidità
15 10 00 90	prezzo preso in considerazione per la sottovoce 15 10 00 10 previa applicazione del coefficiente 1,22.

Inoltre, per gli oli d'oliva con un condizionamento rispondente ai requisiti previsti per la concessione dell'aiuto al consumo e per l'immissione in libera pratica dell'olio d'oliva dei paesi terzi, l'importo compensativo monetario è calcolato in base al prezzo di cui al comma precedente, ridotto dell'importo dell'aiuto al consumo, previa detrazione della ritenuta effettuata a norma dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (*) destinata a delle azioni d'informazione e di promozione.

(*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.
(4) GU n. L 218 del 7. 8. 1987, pag. 22.